



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ALL'UNIONCAMERE

(tramite PEC)

Oggetto: Integrazione dei dati ambientali nei certificati del registro delle imprese

Codesta Unione ha rivolto alla scrivente un quesito in materia di integrazione della certificazione resa dal registro delle imprese con i dati ambientali, e comunque con quei dati di titolarità di altre amministrazioni e soggetti accreditati.

La complessa serie di disposizioni normative emanate negli ultimi anni, in tema di arricchimento delle notizie possedute dal registro delle imprese/REA è chiaramente indirizzata alla massima integrazione dei dati e concentrazione degli stessi nel cd. fascicolo d'impresa, istituito presso il REA.

L'art. 9, comma 4 della legge 180 del 2011 (cd. statuto delle imprese), reca “4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese anche per il tramite delle agenzie per le imprese e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA).

Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso registro”.

Appare di tutta evidenza che il legislatore, in linea con i principi dello *small business act*, alla base della norma nazionale, abbia voluto garantire alle amministrazioni, anche operanti in sede ispettiva, di rinvenire nel fascicolo d'impresa tutte le notizie relative all'impresa stessa, evitando pertanto di appesantire burocraticamente l'impresa di richieste multiple sulla medesima fattispecie.

Anche l'art. 4, comma 9, del DPR 160 del 2010 (SUAP) e l'art. 11 dell'allegato tecnico al suddetto DPR prevedono “l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A tal fine il SUAP invia il contenuto della SCIA via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC.”

Infine l'art. 43 bis del DPR 445 del 2000, introdotto *ex novo* con la legge 106 del 2011, dispone che “Lo sportello unico per le attività produttive: a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità,



stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.
3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a”.

Se ne può desumere che il legislatore abbia fissato due diverse strade di alimentazione del fascicolo di impresa: quella d'ufficio, per gli atti e i fatti provenienti dal SUAP e su “comunicazione” di parte (dell'impresa) per tutti gli altri atti, fatti e notizie, ferma restando la medesima finalità ultima ben evidenziata dal comma 3 dell'art. 43 bis sopra richiamato (“Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a”).

Tuttavia, la complessiva normativa sopra richiamata deve essere contestualizzata nella più generale disciplina relativa al procedimento amministrativo ed in particolare all'art. 18, commi 2 e 3 della legge 241 del 1990.

Argomentando da questa norma si può concludere che per i fatti, atti e notizie, differenti da quelli provenienti dal SUAP è ben ammissibile un'acquisizione d'ufficio da parte della Camera, in particolar modo ove, grazie ai protocolli stabiliti con le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi, sia possibile un'alimentazione costante e uniforme.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)